

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME</b>	
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it autonomielocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## **TRASMESSA VIA PEC**

Ai Comuni  
Alle Unioni territoriali intercomunali (UTI)  
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  
All'ANCI Friuli Venezia Giulia  
LORO SEDI

Oggetto: legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20. Modifiche all'ordinamento della polizia locale.

Il 24 novembre 2016 è stata approvata dal Consiglio regionale la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005,7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014 13/2015,18/2015 e 10/2016", pubblicata nel I supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 14 dicembre 2016, la quale, tra l'altro, apporta, per quanto qui interessa, alcune modifiche alla legge regionale 9/2009 sull'ordinamento della polizia locale ed alla legge regionale 10/2016.

Come è noto, la legge regionale 10/2016 aveva previsto (per il combinato dell'art. 23 e dell'art. 56, comma 1) che dall'1 gennaio 2017 la polizia locale nel Friuli Venezia Giulia fosse organizzata esclusivamente in Corpi che avessero la dimensione organizzativa minima di 15 addetti, ridotta a 8 qualora tutti i Comuni di riferimento fossero montani.

Le limitazioni alle capacità assunzionali degli enti locali, unitamente al ristretto tempo a disposizione per procedere a nuove convenzioni ed alla considerazione che solo nel 2018 si concluderà il processo di allocazione alle UTI delle funzioni di polizia locale, hanno indotto il Legislatore a procedere ad attenuare tale obbligo mediante alcune specifiche disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 20/2016.

1. La dimensione organizzativa minima di quindici operatori è ridotta a dodici operatori (art. 18);
2. La riduzione ad otto operatori si applica sia nel caso di singoli Comuni montani (indifferentemente se interamente o parzialmente montani) sia nel caso di forma associativa in cui la maggioranza dei Comuni sia montana (art. 18);
3. La decorrenza dell'obbligo di adeguamento alle nuove soglie organizzative è differita dall' 1 gennaio 2017 all'1 gennaio 2018 (art. 41);

4. Rimane dall'1 gennaio 2017 l'obbligo di conseguire almeno la dimensione organizzativa minima di otto operatori (art. 41).

Una ulteriore modifica alla legge regionale 9/2009, recata dall'art. 17 della legge regionale n. 20/2016 consente invece di far beneficiare degli interventi in materia di sicurezza relativi ai progetti degli enti locali anche le UTI in quanto tali, oltre agli enti locali dotati di un Corpo di polizia locale come sopra identificato. Ciò significa che il Programma sicurezza 2017 potrà stabilire che possano essere beneficiarie di alcuni interventi in materia di sicurezza, in particolare quelli che non sono direttamente e necessariamente connessi con la dimensione organizzativa della polizia locale, anche le UTI in quanto tali.

Referenti per ulteriori chiarimenti:

dott.ssa Maria Elianto (ordinamento polizia locale)

dott.ssa Alessandra Lupieri (interventi sicurezza locale)

Distinti saluti.

Il direttore del Servizio  
Gianfranco Spagnul  
(firmata digitalmente)